

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GANDOLFI, DUTTO

Presentata il 9 giugno 1982

Istituzione dell'Università degli studi del Sannio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato ha recentemente approvato in prima lettura un disegno di legge che detta norme in materia di programmazione universitaria ed istituisce otto nuove università statali, statizzando altresì 15 facoltà convenzionate.

Nella relazione comunicata alla Presidenza in data 7 aprile 1982 dalla VII Commissione permanente del Senato, e nello stesso testo del disegno di legge già votato, si afferma, sottolineandone il rilievo politico, « la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna ». Tale intervento riequilibratore viene tuttavia rinviato al primo piano quadriennale di sviluppo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nell'immediato, il Senato procede invece

alla sanatoria di tutte le situazioni determinatesi di fatto a partire dagli anni '60, ed alla istituzione di nuove Università la cui dislocazione territoriale, e la cui connotazione scientifica e culturale dovrebbe peraltro corrispondere alla stessa organica ipotesi programmatica, all'interno della quale — ed è la stessa VII Commissione del Senato a riconoscerlo — occorre trovare soluzione anche per le tre regioni sopra ricordate, che ne risultano invece escluse.

Allo stato dei fatti, e considerate la ampiezza dell'intervento previsto, va detto che il rinvio ad un piano successivo non costituisce sufficiente garanzia, se si tiene conto della necessità di valutare, contestualmente a questo primo riassetto complessivo, tutte le situazioni da tempo segnalate come carenti, al fine di promuovere un insieme di iniziative coerenti ed

equilibrate, già fin d'ora idonee a costituire quella adeguata rete di istituzioni su cui si potrà lavorare in futuro per migliorarne la funzionalità, l'efficienza, la qualità didattica, scientifica e professionale, le attrezzature, le strutture e i servizi, piuttosto che non creare nuove sedi con ulteriori proliferazioni successive, non tutte altrettanto giustificate.

Per queste ragioni ci sembra opportuno sottoporre alla Camera, affinché la valuti nel contesto globale di quello che possiamo già definire come il primo piano di sviluppo universitario, la condizione universitaria della Campania, e quindi anche la istituzione di una nuova università a Benevento.

La necessità di decongestionare l'università di Napoli si è posta ormai da tempo, e con essa l'urgenza di individuare una nuova sede idonea ad evitare agli studenti delle zone più interne della Campania, Sannio compreso, la convergenza su Napoli.

In questo senso si sono ripetutamente espressi gli Enti locali della zona e lo stesso Consiglio regionale della Campania, i quali hanno in più occasioni espresso la volontà di saldare l'analisi dei bisogni espressi dalla popolazione con l'individuazione attenta delle risorse disponibili e delle caratteristiche territoriali, in vista di quello che lo stesso Consiglio regionale della Campania definisce come « un più equilibrato rapporto nella distribuzione dei fattori della produzione all'interno del territorio regionale, con priorità da attribuirsi ai territori più colpiti dal sisma ».

In relazione alla articolazione territoriale del terziario della Regione, alla « rilevanza nella formazione dei piani territoriali delle aree ad elevata urbanizzazione e delle aree interne », ed al « necessario decentramento dal capoluogo regionale del terziario avanzato » il Consiglio regionale ha indicato, nell'ordine del giorno votato il 22 aprile 1982, relativo alle linee programmatiche della Regione Campania per il riassetto territoriale previsto dalla legge n. 219, la opportunità della localizzazione della terza Università della Campania nella zona del Sannio. E questo con

preciso riferimento alle caratteristiche e potenzialità sociali.

Già in precedenza, peraltro, la Giunta municipale di Lacedonia, in data 9 aprile 1981, aveva deliberato di « far voti per la istituzione di corsi universitari in Benevento relativamente alle facoltà più affollate presso l'Università di Napoli » considerato anche che la istituzione di corsi universitari a Salerno non aveva alcun apprezzabile beneficio per gli studenti delle zone interne della provincia di Avellino e Benevento e più precisamente per quelli dei comuni che gravitano sull'autostrada Napoli-Bari, dalla Valle del Calore alla Ufita, al Bacino del Calaggio, oltre che per quelli dei comuni interni del Beneventano e del Molisano ».

Identica valutazione è stata espressa dall'Amministrazione provinciale di Benevento, in data 5 aprile 1982, in seguito ad un'ampia ricognizione delle molteplici cause del fallimento di ogni politica di piano volta a dare slancio alle aree interne ed a porre concretamente in essere un processo di riequilibrio territoriale atto a rivitalizzare la asfittica economia delle aree svantaggiate ed a razionalizzare e decongestionare l'area costiera.

In questa prospettiva, si colloca il problema dell'Università di Benevento, come primo passo per un'inversione di tendenza, volta sia ad arrestare l'emorragia degli studenti delle zone interne verso Napoli, dove peraltro nessun servizio è predisposto per accoglierli, e dove le conseguenze del sisma si fanno pesantemente sentire anche in questo senso, sia a costituire nel Sannio un nuovo polo di sviluppo culturale e scientifico, idoneo a ridefinire l'identità della zona e ad individuare nuovi sbocchi per i giovani che in essa risiedono.

Ed è proprio questa seconda esigenza, a nostro giudizio prevalente sulla prima per la sua rilevanza culturale e politica, e per i suoi potenziali sviluppi futuri in molteplici direzioni, economiche e di ricerca scientifica, a suggerire, nella scelta delle facoltà da istituire subito, una opzione decisamente orientata non già verso le facoltà più affollate, che sono anche

quelle destinate a produrre una eccedenza di laureati, ma piuttosto verso quelle impegnate nella realizzazione di nuove attività di ricerca e di formazione professionale, in quanto meglio rispondenti alle dinamiche del mercato del lavoro ed al tipo di sviluppo verso cui l'intero paese è avviato.

In questa logica, proponiamo l'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze dell'informazione e in geologia, e della facoltà di economia e commercio, con i corsi di laurea in scienze economiche e bancarie, in economia aziendale, in organizzazione dei servizi sociali.

L'aggancio con le caratteristiche naturali della zona e con la sua vocazione al terziario risulta evidente. Il riconosciuto carattere sismico del Beneventano e del Sannio, dà invece forza alla richiesta di istituire un centro di ricerca e studio dei problemi geologici e dei terremoti, in grado di consentire osservazioni, rilevazioni ed elaborazioni di dati, più consistenti e puntuali di quelle attualmente raccolte dall'Osservatorio Vesuviano di Napoli.

A questo ambito di ricerca, da cui dipende la sopravvivenza stessa dell'intera area, nella misura in cui renderà possibile la predisposizione ed il continuo aggiornamento di idonee misure preventive, riteniamo se ne debba affiancare un altro che si ponga come obiettivo una vasta riqualificazione del terziario, attraverso l'approfondimento e l'applicazione delle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche alla organizzazione dei servizi.

Intendiamo con ciò alludere sia alle scienze della informatica, sia all'economia bancaria ed aziendale, ma ancor più alla laurea in organizzazione dei servizi sociali che viene per la prima volta proposta, e che dovrà colmare un grave vuoto della nostra cultura amministrativa e della nostra capacità, teorica e pratica, di dare risposte razionali, concretamente fattibili, ed ispirate a criteri di adeguata validità economica alla crescente domanda di servizi sociali, nei diversi settori.

Quale operatore possieda oggi la complessa preparazione scientifica e profes-

sionale necessaria per mettere a punto ben calibrati strumenti di ricerca ed efficaci strategie di intervento, avendo al tempo stesso chiara nozione della natura dei problemi da affrontare, e dei loro risvolti umani, psicologici, sociali, è difficile a dirsi. Si ha comunque l'impressione che molto in questo campo sia lasciato alla improvvisazione o alla buona volontà, quando spontaneamente (e del tutto casualmente) si determina, ed assai più al calcolo prettamente politico, che si muove secondo logiche prevalentemente elettorali, clientelari, assistenziali, demagogiche, a seconda dell'indole degli eletti e della connotazione dei partiti all'interno dei quali militano.

L'unico tentativo meditato di risposta professionale è venuto fino ad oggi dalle scuole di servizio sociale, che hanno indubbiamente svolto una positiva funzione sul piano formativo, preparando numerose leve di assistenti sociali i quali non hanno davvero mancato di dare il loro contributo ad una più razionale e sensibile impostazione dei servizi, dell'assistenza genericamente intesa a specifici interventi di promozione dello sviluppo comunitario nelle istituzioni pubbliche e private.

Ciò ha consentito l'accumulazione di molteplici esperienze, interessanti proprio per la loro varietà e concretezza, che peraltro richiedono ora una riflessione più organica ed approfondita, all'interno di un quadro di riferimento unitario, e lungo linee di ricerca e progettazione che abbiano più saldi fondamenti scientifici e tecnici.

La tradizionale formazione triennale degli assistenti sociali non corrisponde però più a questa esigenza, né la prevista revisione delle scuole a fini speciali può essere sufficiente a dare l'indispensabile spessore culturale e scientifico ad una professione che sempre più richiede complessità di conoscenze in molteplici campi, accentuata capacità di sintesi, elevata consapevolezza critica, grosse responsabilità sociali e amministrative, competenze giuridiche ed economiche. Da anni, e da più parti, si avanza una ben motivata richiesta di un corso di laurea della

durata di almeno quattro anni, articolato in modo da consentire quel continuo rapporto di interscambio tra ricerca, di base e applicata, e didattica che costituisce il tratto peculiare dell'Università, ed insieme anche il fondamento essenziale della sua attività di formazione professionale.

Collocare, come noi proponiamo, questo nuovo corso di laurea nella facoltà di economia, significa voler saldare correttamente e definitivamente le logiche sociali a quelle economiche, in un quadro di reciproche compatibilità: collocarlo poi nell'istituenda Università del Sannio significa a nostro giudizio qualcosa di più. Significa cioè aver compreso che il riscat-

to del Mezzogiorno e delle sue aree anche naturalmente più svantaggiate non passa attraverso il clientelismo, l'assistenzialismo, l'intervento caritativo o demagogico, bensì attraverso uno sforzo della ragione che sappia affinare e moltiplicare gli strumenti d'indagine e di giudizio escogitati e messi via via a punto dal pensiero umano, utilizzandone le potenzialità per condurre più puntuali analisi dei problemi e per programmare più corrette soluzioni, in vista di una più alta qualità della vita.

Prospettiva che giustifica, più di qualsiasi altro dato o riflessione, la nostra proposta, e proprio perché riguarda il Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi del Sannio.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

L'Università degli studi del Sannio comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) Economia e commercio:

a) corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

b) corso di laurea in economia aziendale;

c) corso di laurea in organizzazione dei servizi sociali;

2) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informatica;

b) corso di laurea in geologia.

ART. 3.

L'Università degli studi del Sannio ha sede legale in Benevento.

ART. 4.

Il comitato ordinatore di cui al successivo articolo 7, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da par-

te di enti pubblici e privati, riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 10, propone al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1983-1984.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministero della pubblica istruzione sono stabiliti gli organici del personale docente e non docente dell'Università degli studi del Sannio.

Alla copertura dei posti si provvede in conformità alle norme sull'ordinamento universitario.

ART. 6.

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università; esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione della Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo dell'Università, al quale effettua le consegne.

ART. 7.

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile precedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo comma all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università statale degli studi del Sannio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso può farsi coadiuvare — in materia didattica — da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di pro-rettore.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore è emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

L'Università degli studi del Sannio può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 11.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ivi compresi quelli che il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 6 e per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università, a seguito delle convenzioni di cui al precedente articolo 10, si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.